



## **COMUNE DI ENNA**

# **REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI DEHORS**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29.05.2023**

## **INDICE**

**Articolo 1** OGGETTO E FINALITA'

**Articolo 2** CONTENUTI

**Articolo 3** DEFINIZIONI

**Articolo 4** COMPOSIZIONE

**Articolo 5** UBICAZIONE

**Articolo 6** DIMENSIONI DEI DEHORS

**Articolo 7** PRESCRIZIONI

**Articolo 8** CRITERI E PRESCRIZIONI CON RIFERIMENTO ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE

**Articolo 9** OCCUPAZIONE SUOLO CON PIANI DI APPOGGIO E SGABELLI

**Articolo 10** ATTIVITA'

**Articolo 11** PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE

**Articolo 12** TIPOLOGIE DI ISTANZA DA PRESENTARE

**Articolo 13** CONTENUTO DELL' ATTO DI CONCESSIONE E/O OCCUPAZIONE

**Articolo 14** OBBLIGHI DELL'ESERECENTE CONCESSIONARIO

**Articolo 15** PROROGA CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO, VOLTURA E RINNOVO

**Articolo 16** DEPOSITO CAUZIONALE

**Articolo 17** SANZIONI PECUNIARIE

**Articolo 18** SOSPENSIONE

**Articolo 19** DECADENZA

**Articolo 20** SOSPENSIONE/REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

**Articolo 21** PROCEDIMENTI SANZIONATORI

**Articolo 22** ONERI

**Articolo 23** NORMA TRANSITORIA

**Articolo 24** ABROGAZIONE, MODIFICA O INEFFICACIA DI NORME

**Articolo 25** RINVIO

**Articolo 26** DIVULGAZIONE

**Allegato tecnico "tavole tecniche "**

## ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

- 1) Il presente Regolamento **disciplina l'occupazione di suolo pubblico mediante 'dehors' stagionali o permanenti** con la finalità di migliorare l'ambiente urbano e di potenziare la vocazione turistica e commerciale della città.
- 2) Per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma, è stabilita specifica e puntuale disciplina che vincola le singole progettazioni dei manufatti **definendone i caratteri qualitativi** per i diversi elementi di arredo della città, la cui applicazione consente nel medio termine di ottenere una città progressivamente più ordinata e decorosa, con rilevanti vantaggi di immagine, di qualità urbana e di valore economico per gli operatori e per la cittadinanza.
- 3) La presente disciplina si applica altresì, in quanto compatibile, alle aree private con servitù di uso pubblico.
- 4) L'installazione dei dehors è consentita ai locali autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, come regolati dalla Legge Regionale n. 28/1999, dalla Legge n. 287/1991 e dal D. Lgs. n. 59/2010 e ll.mm.ii.
- 5) L'installazione di dehors è, altresì, consentita alle attività di vendita di prodotti alimentari da asporto e alle attività di vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari (chioschi o operatori commerciali con autorizzazione di tipologia A e B ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 18/1995) nei limiti e con gli arredi di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Per attività di somministrazione di alimenti e bevande si intende l'attività di **vendita per il consumo sul posto**, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, **con apposito servizio assistito**, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, attrezzati a questo scopo. Sono escluse, pertanto, da tale definizione attività di asporto e attività di vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari (chioschi o operatori commerciali con autorizzazione di tipologia A e B ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 18/1995).

## ART. 2 CONTENUTI

Il regolamento e l'allegato tecnico contengono norme e prescrizioni a cui adeguare la progettazione di dettaglio, riferite ai manufatti di cui al precedente articolo.

In particolare sono individuati:

- le diverse tipologie e le rispettive modalità di intervento;
- i materiali ed i dettagli di arredo;
- le dimensioni sia in pianta, che in alzato delle diverse tipologie;
- la procedura per l'ottenimento dei titoli autorizzativi;
- la documentazione necessaria per la procedibilità dell'istruttoria di merito.

Tutti i dehors, dovranno essere conformi, in termini di ubicazione e corretto inserimento in situ alle caratteristiche tecniche, dimensioni e tipologie alle disposizioni del presente Regolamento e contenute negli allegati tecnici allo stesso.

## ART. 3 DEFINIZIONI

Per dehors si intende:

l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico, su area pubblica, o privata gravata da servitù di uso pubblico, precisamente delimitato mediante l'installazione di struttura removibile e/o arredi, finalizzati alla somministrazione all'aperto di alimenti e bevande, e/o alla vendita di prodotti alimentari da asporto e alla vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari (**art. 1 n. 4 e 5**); il dehors non rappresenta compromissione permanente del territorio ed ha caratteristiche tali da non potersi considerare agli effetti degli indici e dei parametri urbanistici.

I dehors sono classificati come segue:

- 1) In merito alla durata:
  - a) **dehors stagionale**: la struttura avente concessione di occupazione suolo pubblico per un periodo **non**

**superiore a 180 giorni all'anno;**

- b) **dehors permanente (quinquennali):** la struttura installata per un periodo complessivo superiore a **180 giorni** e, comunque, **non superiore a cinque anni** a far data dal giorno del rilascio della relativa concessione per l'occupazione suolo pubblico.

2) In merito alla tipologia:

- a) **Dehors aperto:** un'area esterna attrezzata a carattere stagionale/temporaneo o permanente insistente su suolo pubblico, privato gravato da servitù di uso pubblico, pertinente a un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la cui superficie può essere senza delimitazioni oppure delimitata con diversi elementi, ed eventualmente dotata di copertura con ombrelloni e di pedana, secondo le disposizioni meglio indicate nell'allegato tecnico (titolo 1);
- b) **Dehors parzialmente chiuso:** una struttura che delimita la superficie di pertinenza, su suolo pubblico, privato gravato da servitù di uso pubblico, di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, solitamente rettangolare, delimitata su tre lati da alte perimetrazioni, dotata di copertura ed eventuale pedana, secondo le disposizioni meglio indicate nell'allegato tecnico (titolo 1).
- c) **Dehors chiuso:** sono consentite strutture che delimitano e chiudono la superficie di pertinenza (suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico) di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, delimitate anche su quattro lati da perimetrazioni, dotata di copertura e pedana, secondo le disposizioni meglio indicate nell'allegato tecnico (titolo 1).

#### **ART. 4 COMPOSIZIONE**

I dehors così come definiti dall'art. 3 sono caratterizzati dai seguenti elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente:

- a) **Elementi costitutivi** di perimetrazione, di copertura e di livellamento del terreno (pedane);
- b) **Arredi:** tavoli, sedie, poltroncine, fioriere e ombrelloni.

Si rinvia all'allegato tecnico per la tipologia degli arredi e delle coperture consentite.

#### **ART. 5 UBICAZIONI**

Con riferimento all'**ubicazione**, i "dehors" devono essere progettati secondo le seguenti regole normative:

- 1) in prossimità di un incrocio i "dehors" non dovranno ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni come previsto dall'art 18 e art 20 del Codice della strada e dovranno essere posizionati a non meno di 5 metri dall'intersezione dell'incrocio stesso; la distanza va misurata dallo spigolo del marciapiede. Distanze inferiori potranno essere autorizzate previa acquisizione di parere degli uffici competenti (Polizia Municipale). In prossimità di accessi, passi carrai ed attraversamenti pedonali deve essere lasciata libera una lunghezza commisurata alla distanza di visibilità nel verso di marcia dei veicoli e comunque non meno di 1,50 m. In corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate, oltre a rispettare le distanze di cui sopra, i "dehors" non devono occultare l'avvistamento delle lanterne semaforiche e/o del traffico veicolare;
- 2) non è consentito installare "dehors", o parti di essi, su sede stradale (carreggiata) soggetta a divieto di sosta e/o spazi destinati alla sosta per i disabili, salvo eventuali deroghe da concordare con la Polizia Municipale;
- 3) i dehors non devono creare intralcio alle fermate dei mezzi pubblici deve essere lasciato libero uno spazio prima e dopo l'area di fermata del bus di almeno 5 metri;
- 4) nell'istallazione dei dehors deve essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali di metri 1,50 dal filo dell'edificio o pari all'intera larghezza del marciapiede se inferiore, ma comunque mai minore di metri 1,20 dai maggiori sporti; nel caso in cui il marciapiede non sia aderente all'edificio, il dehors troverà collocazione nello spazio, se sufficiente, compreso tra il filo del fabbricato e il marciapiede stesso;
- 5) nel caso di dehors aperto con presenza di ombrelloni, la base dell'ombrellone, compresa tutta la sua proiezione in pianta, dovrà essere contenuta all'interno dell'area concessa per l'occupazione suolo;

- 6) nel caso in cui l'occupazione del suolo sia effettuata con pedana, anche parzialmente, sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l'ingombro del "dehors" deve essere tale da mantenere libero uno spazio di larghezza non inferiore a m 3,50 necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e pubblica sicurezza;
- 7) le installazioni dei dehors, potranno subire delle limitazioni o variazioni in base a modifiche del piano del traffico;
- 8) i dehors installati entro o vicino la carreggiata, che comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione devono essere dotati di pedana e robuste protezioni laterali. I manufatti dovranno essere segnalati mediante strisce alternate bianche rifrangenti e nere tracciate sull'ostacolo, inclinate a 45° in basso verso il lato dove i veicoli transitano (art. 175 comma 2 DPR 495/92); le segnalazioni, atte a rendere ben visibile l'ostacolo soprattutto nelle ore notturne, possono essere realizzate anche su pannello indipendente da applicare sul dehors. L'installazione del dehors non dovrà oscurare la segnaletica stradale;
- 9) i "dehors" non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc);
- 10) l'installazione di pedane non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche;
- 11) L'eventuale occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors in aree attrezzate per la sosta (strisce blu) nell'intero territorio comunale, è limitata, di norms, a metri lineari 10,00 (due posti auto a raso);
- 12) In adiacenza alle attività di vendita di prodotti alimentari da asporto, e alle attività di vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari, anche aventi sede in chioschi è consentita esclusivamente l'installazione di "dehors" con gli elementi di cui all'art. 9 del presente regolamento e con le dimensioni ivi indicate non trovando giustificazione la collocazione di ulteriori gazebo ancorché aperti lateralmente;
- 13) Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito di veicoli, con l'eccezione delle eventuali deroghe concesse dal Comando di Polizia Municipale valutate le condizioni di sicurezza nonché dei periodi della sospensione del traffico veicolare a seguito di istituzione aree pedonali. In tali casi però il trasporto degli alimenti andrà fatto prevedendo la copertura dei piatti stessi con appositi coperchi di protezione;
- 14) L'occupazione di suolo pubblico con dehors aperti, in aree non aperte al traffico veicolare, deve essere tale da rispettare le sotto indicate prescrizioni:
  - a) nelle strade pedonali di larghezza inferiore o uguali a 4.00 metri, con alta frequentazione, dovrà essere sempre assicurato uno spazio libero minimo per il passaggio pedonale pari a 1,20 metri;
  - b) nelle strade o spazi pedonali che presentino tratte ridotte, ove non sia previsto il transito di mezzi di servizio e non vi siano possibilità alternative di accesso per i mezzi di soccorso, a condizione che sia mantenuta una corsia libera da elementi fissi di larghezza non inferiore a **m 3,50** (salvo slarghi in curva).

## ART. 6 DIMENSIONI DEI DEHORS

Con riferimento alle **dimensioni**, i "dehors" devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) la superficie massima consentita per l'installazione di dehors, è pari al doppio della superficie interna di somministrazione o di vendita dell'esercizio di pertinenza e, comunque, non superiore a 40 mq.
- 2) la lunghezza massima dello spazio occupato dal dehors non potrà superare il fronte dell'esercizio commerciale; la stessa dovrà essere quindi ricompresa tra le proiezioni sul prospetto degli assi delle murature divisorie, eventuali ulteriori spazi limitrofi potranno essere concessi nel limite del 50% della suddetta lunghezza, a condizione che vi sia l'assenso scritto dei proprietari e/o gestori delle attività degli immobili adiacenti;

3) la **profondità massima** consentita è:

- a) su strade veicolari con aree di sosta in fregio ai marciapiedi, pari alla profondità degli stalli di sosta;
- b) su strade pedonalizzate, pari al 25% della larghezza della strada sul lato dove è ubicato il pubblico esercizio; un'area più larga può essere autorizzata fino al massimo del 50%, solo per dehors aperti, meglio descritti nell'Allegato Tecnico, a condizione che vi sia l'assenso scritto dei proprietari frontisti, e che sia comunque salva la disposizione di mantenere uno spazio libero largo almeno 3,50 metri necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e pubblica sicurezza;
- c) sulle strade pedonali di larghezza inferiore o uguali a 4.00 metri, non potranno essere richiesti spazi di larghezza superiori ad 1.00 metri; dovrà essere sempre assicurato uno spazio per il passaggio pedonale minimo di 1.20 metri.

#### **ART. 7 PRESCRIZIONI**

1. Non sono ammesse sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, scritte pubblicitarie, quali insegne o loghi vari, sugli ombrelloni e negli elementi di arredo e costruttivi. Sono ammesse, purchè non ingenerino confusione con la segnaletica stradale, vetrofanie e vetrografie o stampe di modeste dimensioni non più di quattro e comunque non superiori 0,30 x1,50 ciascuna con il nome del locale posizionate sugli angoli del dehors e la scritta sulla mantovana della tenda.
2. Sono ammesse pubblicità riguardanti le sponsorizzazioni per specifici eventi o manifestazioni, limitate sempre alla durata dell'evento o della manifestazione e comunque collocate all'interno dell'area autorizzata.
3. Al fine di una ordinata e decorosa immagine qualitativa della città, i dehors confinanti che si affacciano sulla stessa via o piazza dovranno avere caratteristiche costruttive simili.
4. Tutti i **dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche** e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili. Dovrà comunque essere garantita la fruizione anche mediante personale di aiuto e, su richiesta dell'utente, collocazione di apposita pedana mobile.
5. Nelle **aree sottoposte alle disposizioni di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.**, la collocazione delle strutture oggetto del presente Regolamento non deve comportare opere di infissione e di fondazione al suolo o di manomissione delle pavimentazioni ad eccezione dei casi di ancoraggi al suolo compatibili con il bene culturale, preventivamente autorizzati dall'Ente competente.

#### **ART. 8 CRITERI E PRESCRIZIONI CON RIFERIMENTO ALLE NORME IGIENICO – SANITARIE**

1. L'utilizzo dell'area pubblica adibita a dehors dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
  - Deve essere prossima all'esercizio secondo le indicazioni riportate negli articoli precedenti;
  - Deve essere protetta in modo consono dal traffico veicolare;

2. Deve essere sottoposta ad una adeguata pulizia (ripetibile nell'arco della giornata).

La superficie calpestabile dovrà essere costituita da un materiale lavabile, disinfettabile, idrorepellente.

Il responsabile del pubblico esercizio affrontare anche i problemi relativi al trasporto in sicurezza di alimenti all'esterno.

Per tutte le occupazioni è obbligatoria la collocazione di cestini per i rifiuti per la raccolta differenziata, a cura del titolare dell'autorizzazione, che dovrà provvedere al relativo svuotamento.

Tutte le componenti degli elementi costitutivi gli arredi mobili devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.

3. Lo spazio pubblico concesso deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione/concessione di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca del titolo autorizzativo. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà

senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con conseguente addebito a carico dell' esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta in ogni modo salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati e derivanti, ai sensi di legge.

#### **ART. 9 OCCUPAZIONE SUOLO CON PIANI DI APPOGGIO E/O TAVOLINI E E/O SGABELLI E SEDIE.**

**Alle attività di vendita di prodotti alimentari da asporto e alle attività di vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari (chioschi o operatori commerciali con autorizzazione di tipologia A e B ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 18/1995) può essere concessa la superficie massima di 12.00 mq.**

**Tale superficie può essere arredata esclusivamente con piani di appoggio e/o tavolini non apparecchiati e sgabelli e/o sedie nel rispetto della superficie massima di cui al comma 1.**

#### **ART. 10 ATTIVITA'**

1. I dehors non devono essere adibiti a funzioni differenti da quanto concesso ovvero somministrazione di alimenti e bevande. Non vi è consentita l'installazione di apparecchi da gioco o intrattenimento e impianti sonori con musica dal vivo, ossia tutte le installazioni atte a creare intrattenimento e adibire la struttura ad altro uso.
2. I dehors non possono essere attivi ed utilizzati senza che lo siano anche i locali cui sono annessi.

#### **ART. 11 PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE**

Il titolare di attività commerciali, come indicate all'art. 1 n. 4 e n. 5 del presente regolamento che intende installare un dehors, deve essere provvisto di idoneo titolo concessorio relativamente all'area e autorizzatorio in relazione alle strutture che intende installare presso il territorio comunale.

Il soggetto interessato (gestore dell'attività produttiva in essere, munito di assenso del proprietario, ove ne ricorrano i presupposti) dovrà quindi presentare:

- a) Formale **istanza di occupazione suolo pubblico** da inoltrare in via telematica tramite protocollo generale dell'Ente (Servizio Patrimonio), corredata da tutta la necessaria documentazione atta alla corretta istruttoria come elencata all'art. 12, lettera a) del presente regolamento;
- b) Pratica edilizia per la realizzazione delle strutture rappresentata da:
  - CILA** ex. art 6 bis DPR 380/2001 e ss.mm.ii. come recepito e modificato dall'art. 3, comma 2, della Legge Regionale n. 23/2021 per dehors aperti in struttura (con arredi, pedane, delimitazioni, tende a bracci ancorate in facciata o a scorrimento su binari, ombrelloni) condizionata al rilascio della concessione suolo pubblico, se non già posseduta, e ad altri pareri e/o atti di assenso di altri Enti, ivi compresa la Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, da inoltrare tramite portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it);
  - SCIA** (art. 10 della L.R. n. 23/2021 che recepisce e accorpa gli artt. 22 e 23, D.P.R. 380/2001) per i dehors parzialmente chiusi e chiusi, condizionata al rilascio della concessione suolo pubblico, se non già posseduta, e ad altri pareri e/o atti di assenso di altri Enti, ivi compresa la Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, da inoltrare tramite portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it).

**Per strutture** si intendono i manufatti realizzati con pedane, delimitazioni ed eventuale copertura (tende a bracci ancorate in facciata o a scorrimento su binari).

**I dehors aperti senza struttura come sopra definita (tavoli, sedie ombrelloni e fioriere) sono soggetti a sola concessione suolo pubblico da inoltrare in via telematica tramite protocollo generale dell'Ente (Servizio Patrimonio).**

Tutte le istanze che transitano con strumenti diversi da quelli telematici e quelle palesemente incomplete sono irricevibili e saranno respinte.

#### **Istruttoria**

L'istruttoria della Scia e della Cila è coordinata dal Responsabile dello Sportello unico delle attività produttive.

L'istruttoria per l'occupazione suolo pubblico è coordinata dal Responsabile del Servizio Patrimonio.

L'istanza per essere procedibile deve essere completa di tutti gli allegati necessari, atti alla corretta istruttoria della pratica.

Il responsabile del procedimento ha il compito di acquisire tutti gli eventuali pareri di competenza di Uffici interni al Comune.

Terminato l'iter istruttorio della pratica ed una volta ottenuti i relativi pareri, il Responsabile del Procedimento o l'istruttore tecnico all'uopo delegato, formula la proposta di rilascio del titolo autorizzatorio. Il Dirigente, valutata positivamente detta proposta, procede con il rilascio del titolo.

Fermo restando i termini previsti dai rispettivi regimi amministrativi nel caso d'intervento di natura edilizia, il procedimento per il rilascio della sola concessione di occupazione di suolo pubblico è fissato in 60 giorni.

## **ART.12 TIPOLOGIE DI ISTANZA DA PRESENTARE:**

La tipologia di istanza da presentare si distingue, a seconda del tipo di manufatti che s'intendono collocare:

a) **Dehors Aperti con arredi privi di aspetti edilizi** (tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere a delimitazione):

Istanza di occupazione suolo pubblico, corredata dalla documentazione sotto indicata;

- *planimetria dell'occupazione, nella quale sia opportunamente evidenziato tutti i riferimenti quotati allo stato di fatto, (es. larghezza della strada e distanza da altre occupazioni suolo presenti nelle immediate vicinanze) redatta dall'interessato o da un tecnico abilitato;*
- *schede tecniche o fotografie a colori degli elementi di arredo;*
- *fotografie a colori del luogo dove si intende praticare l'occupazione;*
- *modalità di gestione degli arredi e delle attrezzature durante i periodi di chiusura;*
- *periodo per il quale si richiede la concessione;*
- *attestazione di possesso del titolo autorizzativo o equipollente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande (scia esercizio di vicinato o autorizzazione commercio su area pubblica);*
- *documentazione che attesti la regolarità dei pagamenti Tributi Comunali a vario titolo dovuti relativamente ai 5 anni precedenti;*
- *dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.*

b) **Dehors aperti che rivestono aspetti edilizi** (con arredi, pedane, delimitazioni, tende a bracci ancorate in facciata o a scorrimento su binari /ombrelloni):

Istanza di concessione occupazione suolo pubblico e Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata condizionata (CILA) di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. n. 23/2021 e ss.mm.ii.;

c) **Dehors parzialmente chiusi e chiusi che rivestano aspetti edilizi** (con pedane, delimitazioni e coperture):

Istanza di concessione occupazione suolo pubblico e Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 10 della L.R. 23/2021 e ss.mm.ii.

Le istanze suddette, che rivestano aspetti edilizi dovranno essere corredate dalla documentazione atta alla corretta istruttoria della pratica e degli eventuali atti di assenso comunque denominati o pareri necessari di enti terzi in relazione al luogo di installazione del dehors, anche ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; in particolare, a mero titolo esemplificativo:

- *relazione tecnico descrittiva dell'intervento, a firma di tecnico abilitato completa di:*
  - *tipologia di tessuti impiegati nei sistemi ombreggianti;*
  - *cromatismi applicati nelle strutture;*
  - *fotografie o schede degli arredi da impiegarsi;*



- modalità di gestione delle attrezzature previste durante i periodi di chiusura;
- dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- elaborati grafici a firma di un tecnico abilitato:
  - planimetria generale con riferimenti stradali e cardinali (scala 1:500 / 1:200) e con indicazione della viabilità che interessa l'area su cui il dehors viene ad interferire, i numeri civici e, l'eventuale presenza di altri dehors nelle immediate vicinanze, di fermate del mezzo pubblico, attraversamenti pedonali, elementi di arredo urbano, chiusini di sotto servizi, passi carrai e accessi all'edificio retrostante, ecc..;
  - pianta, prospetti, sezioni in opportuna scala grafica che rappresenti lo stato attuale, di progetto e di raffronto;
  - fotomontaggio delle opere in progetto, qualora l'intervento ricada in zona di vincolo paesaggistico;
  - particolari costruttivi delle strutture;
  - idoneità strutturale (necessaria per dehors in struttura),
  - documentazione fotografica;
  - assenso scritto del proprietario e del gestore dell'eventuale attività correlato da documento di identità e autocertificazione di proprietà dell'unità immobiliare sede di attività commerciale, adiacente o fronti stante qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente.

## **ART. 13 CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE E/O OCCUPAZIONE**

1. Nell'atto di concessione e/o occupazione devono sempre essere indicati:
  - a) la data di inizio e di scadenza;
  - b) la dimensione dello spazio concesso;
  - c) le condizioni e/o prescrizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o occupazione;
  - d) l'avvenuto pagamento dei Tributi degli ultimi 5 anni.
2. La concessione e/o occupazione è accordata:
  - a) fatti salvi i diritti di terzi;
  - b) con l'obbligo del concessionario di riparare a tutti i danni eventualmente arrecati, nonché a ripristinare lo stato dei luoghi al termine del periodo di concessione.
3. In caso di trasferimento o di subentro nella titolarità o nella gestione dell'attività, si applicano le disposizioni vigenti in materia e il nuovo concessionario è tenuto a comunicare al Servizio Patrimonio la variazione nella titolarità dell'esercizio.

## **ART. 14 OBBLIGHI DELL'ESERCENTE CONCESSIONARIO**

Il titolare del pubblico esercizio è tenuto a:

- a) mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro;
- b) mantenere gli elementi costitutivi del dehors ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche (tende, iscrizioni, lampade, delimitazioni, ecc.) rispetto a quanto autorizzato;
- c) attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel provvedimento di concessione, in particolare per le modalità di occupazione con riferimento alle dimensioni espresse in metri quadri, alla posizione risultante dalla planimetria, agli elementi previsti (sedie, tavolini, ombrelloni, tende, fioriere ecc);
- d) comunicare all'ufficio preposto eventuali modifiche agli arredi concessi;
- e) ritirare quotidianamente, alla chiusura dell'esercizio, gli elementi di arredo, che dovranno essere custoditi nell'ambito dell'occupazione in ordine, impilati e legati in modo da non rappresentare intralcio o pericolo alla pubblica incolumità.
- f) in occasione della chiusura per il periodo di ferie dell'esercizio, ritirare tutti gli elementi di arredo, e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno;

- g) in caso di scadenza/sospensione/revoca del provvedimento concessorio, rimuovere ogni elemento costitutivo del dehors;
- h) riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dal dehors ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private; in caso di danni arrecati alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o ad altro bene di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente;
- i) qualora l'installazione del dehors comporti modifiche alla segnaletica stradale gli oneri saranno a carico del concessionario;
- j) mantenere e non manomettere i capisaldi a terra indicanti la propria concessione;
- k) essere in possesso per tutta la durata della concessione dei requisiti della L.R. n. 18/1995 e s.m.i e n. 28/1999 e s.m.i.
- l) **garantire che gli elementi costituenti i "dehors aperti" non rechino nocumento alle esigenze di decoro urbano ed impegnarsi a rimuoverli dall'area concessa in caso di accertata violazione delle predette esigenze.**

## **ART. 15 PROROGA CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO, VOLTURA E RINNOVO**

### **Dehors stagionali:**

- **Rinnovo** - La concessione di suolo pubblico verrà rinnovata, previa presentazione, almeno sessanta giorni prima della scadenza, di **nuova istanza di concessione suolo pubblico** in via telematica presso il protocollo del Comune di Enna (Servizio Patrimonio).  
Il titolo edilizio già acquisito non dovrà essere rinnovato, ove il dehors installato sia conforme al titolo edilizio rilasciato in precedenza, all'attuale Regolamento e alla normativa tecnico - amministrativa vigente alla presentazione del rinnovo.  
Alla suddetta istanza dovranno essere allegati:
  - a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale deve essere attestata la totale conformità del Dehors rispetto a quello in precedenza autorizzato;
  - b) resoconto fotografico del contesto ambientale e dello stato di fatto dell'area e del Dehors.

**Il titolare, alla scadenza del termine, in mancanza di rinnovo, è tenuto a procedere alla rimozione del manufatto.**

- **Voltura.** L'istanza di voltura di occupazione suolo pubblico dovrà essere presentata ogni qualvolta ci sia un cambio della gestione o della ragione sociale e dovrà avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA commerciale. L'utilizzo del dehors non potrà avvenire fino all'accoglimento dell'istanza di voltura.

### **Dehors Permanenti (quinquennali):**

- **Rinnovo** - La concessione di suolo pubblico verrà rinnovata, previa presentazione, almeno sessanta giorni prima della scadenza, di **nuova istanza di concessione suolo pubblico** in via telematica presso il protocollo del Comune di Enna (Servizio Patrimonio).  
Il titolo edilizio già acquisito non dovrà essere rinnovato, ove il dehors installato sia conforme al titolo edilizio rilasciato in precedenza, all'attuale Regolamento e alla normativa tecnico - amministrativa vigente alla presentazione del rinnovo.  
Alla suddetta istanza dovranno essere allegati:
  - c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale deve essere attestata la totale conformità del Dehors rispetto a quello in precedenza autorizzato e l'avvenuto pagamento dei tributi comunali a vario titolo dovuti per i cinque anni precedenti;
  - d) resoconto fotografico del contesto ambientale e dello stato di fatto dell'area e del Dehor.
- **Voltura** - La presentazione di istanza di voltura di occupazione suolo pubblico dovrà essere presentata

ogni qualvolta ci sia un cambio della gestione o della ragione sociale e dovrà avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA commerciale. L'utilizzo del dehors non potrà avvenire fino all'accoglimento dell'istanza di voltura.

#### **ART. 16 DEPOSITO CAUZIONALE**

La concessione all'occupazione di suolo pubblico con dehors è soggetta a versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria al fine dell'eventuale rimozione del manufatto, per l'eventuale ripristino dell'area interessata e comunque per adempiere a quanto previsto dall'art. 14 lettera h, quantificato come segue:

- Superfici occupate con arredi:
  - da 3 a 15 mq: 200,00 euro
  - da 16 a 40 mq: 500,00 euro
- Per dehors in struttura, dehors chiusi e parzialmente chiusi:
  - da 1 a 10 mq: 500,00 euro
  - da 11 mq a 20 mq: 700,00 euro
  - oltre 21 e fino a 40 mq: 1.000,00 euro

Tale garanzia cauzionale verrà restituita, a seguito di accertata rimozione delle strutture e/o degli arredi costituenti il dehors e in seguito all'accertato avvenuto ripristino dell'area interessata, su formale richiesta nella quale dovrà essere indicato il nome del beneficiario e l'IBAN sul quale effettuare il bonifico di versamento delle somme in restituzione.

**La rimozione d'ufficio della struttura o degli arredi determinerà l'incameramento del deposito cauzionale versato e l'addebito a danno dell'eventuale somma ulteriore necessaria alla suddetta rimozione.**

#### **ART. 17 SANZIONI PECUNIARIE**

1. Fatte salve le specifiche sanzioni previste da disposizioni legislative vigenti, da altri regolamenti comunali e dagli articoli successivi, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento è applicata una **sanzione amministrativa pecuniaria** da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Per occupazioni **senza la concessione** o con concessione scaduta sarà applicata la **sanzione pecuniaria pari a 500,00 euro** (cinquecento/00); la Polizia Locale provvederà ad ordinare la rimozione con atto notificato all'interessato; in caso di inottemperanza, provvederà direttamente in danno del privato.
3. Per occupazioni eccedenti del suolo pubblico concesso, con arredi e accessori (banchi frigo, cavalletti a menù, stufe ect), si applica la **sanzione pecuniaria pari a 400,00 euro** (quattrocento/00).
4. Se il gestore della attività commerciale **non ha provveduto**, entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA commerciale, **alla voltura**, sarà applicata la **sanzione pari ad euro 250,00** (duecentocinquanta/00).

Le suddette sanzioni saranno applicate in uno all'accertamento della violazione da parte della Polizia Locale.

#### **ART. 18 SOSPENSIONE**

1. Qualora lo stesso soggetto sia incorso in **due violazioni** previste dal presente regolamento e/o dal codice della strada, contestate in momenti diversi nell'arco di un **periodo di 12 mesi** decorrenti dalla prima violazione, all'ultima infrazione consegue la sanzione accessoria della **sospensione** della concessione di suolo pubblico per **7 giorni**.
2. Qualora lo stesso soggetto incorra in una ulteriore violazione prevista dal presente regolamento e/o dal codice della strada, contestata successivamente alla seconda violazione, nell'arco di un **periodo di 12 mesi**, all'ultima infrazione consegue la sanzione accessoria della **sospensione** della concessione di suolo pubblico per **15 giorni**.

## ART. 19 DECADENZA

1. Fatte salve le specifiche sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti, dal presente regolamento e da altri regolamenti comunali, l'Amministrazione può dichiarare la decadenza della concessione di occupazione suolo pubblico qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a al dehors autorizzato sono state apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
  - b gli impianti tecnologici non sono conformi alla normativa vigente;
  - c la mancanza di manutenzione comporti pericolo per le persone o le cose;
  - d siano venute meno le condizioni igienico-sanitarie;
  - e le attività svolte sull'area sono causa di disturbo alla quiete delle persone;
  - f in caso di mancata apertura dell'esercizio o di inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie o per lavori di ristrutturazione o di modifica dei materiali interni; fatte salve situazioni di necessità comprovate o di forza maggiore;
  - g in caso di utilizzo del dehors per scopi o attività diverse da quelle a cui è destinato;
  - h mancata regolarizzazione del pagamento dei Tributi dovuti per l'occupazione suolo pubblico entro 30 giorni dal ricevimento del sollecito;
  - i **mancata rimozione volontaria del dehors in tutte le ipotesi in cui la medesima è prevista dal presente regolamento.**
  
2. In tutti i casi in cui viene dichiarata di decadenza della concessione consegue l'inefficacia del titolo abilitativo della struttura.

## ART. 20 SOSPENSIONE/REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. La concessione d'occupazione di suolo pubblico è **sospesa** ogni qualvolta nella località interessata debbano eseguirsi manifestazioni o lavori di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi. Il provvedimento di sospensione, adottato dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa relazione dell'ufficio competente, sarà comunicato al destinatario, ex art. 7, Legge n. 241/1990, almeno **15 giorni** prima della data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutte le strutture e gli arredi. La rimozione e la ricollocazione saranno a carico del concessionario.
2. In caso di lavori di pronto intervento che richiedano la **rimozione urgente** della struttura e degli arredi, la comunicazione al destinatario da parte del soggetto preposto al rilascio della concessione, previa relazione dell'ufficio competente, può avvenire con un preavviso minimo di **5 giorni**. La rimozione e la ricollocazione saranno a carico del concessionario.
3. In caso di intervento urgente, per riparazione immediata di rilevanza pubblica o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, la struttura dovrà essere rimossa immediatamente dal concessionario. La rimozione e la ricollocazione saranno a carico del concessionario.
4. La concessione d'occupazione di suolo pubblico può essere sospesa, ed eventualmente revocata, in tutti i casi in cui sussistano motivi di pubblico interesse, che dovranno essere specificatamente motivati.
5. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione entro il termine assegnato, questa può essere eseguita d'ufficio a danno del soggetto che vi era tenuto.
6. La sospensione o la revoca della concessione per motivi di pubblico interesse legittimano la presentazione di istanza volta al riconoscimento di un equo indennizzo proporzionato al danno subito e al rimborso degli oneri versati, senza interessi, in proporzione al mancato godimento dell'occupazione, il cui esito positivo è subordinato alla previa istruttoria da parte dell'ufficio competente.

## **ART. 21 PROCEDIMENTI SANZIONATORI**

1. I provvedimenti di sospensione e di decadenza sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione e/o autorizzazione, su relazione dell'ufficio competente, previa comunicazione di inizio di procedimento, ex art. 7 L. n. 241/1990.
2. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione entro il termine assegnato, questa può essere eseguita d'ufficio, a danno del soggetto che vi era tenuto utilizzando il deposito cauzionale.
3. Il provvedimento sanzionatorio potrà contenere anche la diffida ad eliminare le cause che hanno determinato le irregolarità accertate.

## **ART. 22 ONERI**

L'occupazione del suolo pubblico con dehors è soggetta al pagamento degli oneri previsti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed alla costituzione di un deposito cauzionale.

## **ART. 23 NORMA TRANSITORIA**

Tutti i dehors e le occupazioni suolo con arredi attualmente esistenti sul territorio in forza di regolare titolo dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente Regolamento alla scadenza della concessione, pena la decadenza della concessione del suolo pubblico nonché l'applicazione delle relative sanzioni.

## **ART. 24 ABROGAZIONE, MODIFICA O INEFFICACIA DI NORME**

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è incompatibile e, pertanto, viene abrogato il Regolamento dehors approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 21.12.2015, come modificato con Delibera n. 52 del 28.06.2022 ed ogni altra norma regolamentare in contrasto con lo stesso.

## **ART. 25 RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992 e s.m.i., al Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i., ed ai vigenti Regolamenti comunali, edilizio, per l'applicazione del canone unico patrimoniale, nonché a tutte le norme statali e/o regionali in quanto compatibili.

## **ART. 26 DIVULGAZIONE:**

Degli obblighi previsti dal presente regolamento si provvederà a darne ampia divulgazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Per la tipologia di arredi e materiali e modalità di collocazione si rinvia all'allegato tecnico.